REGOLAMENTO N. 155/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pesche

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Considerando che ogni anno è fissato un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per le pesche ; che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare la lista dei mercati rappresentativi alla produzione per questo prodotto ; che, nel compilare detta lista, è opportuno tener conto soltanto dei mercati degli Stati membri sui quali è commercializzata una parte importante della produzione nazionale di pesche ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le pesche sono da considerare rappresentativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, i mercati enumerati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Mercati rappresentativi alla produzione per le pesche

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Sint-Truiden
Repubblica federale di Germania :	Bonn Weisenheim
Repubblica francese :	Perpignan Valence Montauban
Repubblica italiana :	Ferrara Napoli Bologna Verona Ravenna Forlì Cuneo.

---

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.